

COVID-19: lavoratori in rientro dall'estero – come comportarsi

Riprendendo le ultime disposizioni impartite dal Ministero della Salute, pubblichiamo una serie di **informazioni per i datori di lavoro che ricevono lavoratori rientranti da Paesi esteri dopo il periodo di ferie.**

SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL'AREA SCHENGEN

Sono **liberamente consentiti** gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

- Stati membri dell'Unione Europea (oltre all'Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
- **Stati parte dell'accordo di Schengen** (gli Stati non UE parte dell'accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;**
- **Andorra, Principato di Monaco;**
- **Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.**

È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all'arrivo in Italia abbiano soggiornato in **Romania e Bulgaria.**

I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all'arrivo in Italia abbiano soggiornato in **Croazia, Grecia, Malta e Spagna,** devono:

- presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo

oppure

- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- segnalare con tempestività la situazione all'Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO

L'ingresso in Italia da **Stati non facenti parte dell'UE e/o dell'accordo di Shengen** continua ad essere **consentito, con obbligo di motivazione, solo per:**

- comprovate esigenze lavorative;
- di assoluta urgenza;
- motivi di salute;
- comprovate ragioni di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l'ingresso nel territorio nazionale di:

- cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall'Algeria ha l'obbligo di motivare l'ingresso in Italia);
- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

(Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio).

Resta comunque l'**obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario** per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell'Unione Europea.

È consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il **percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora** individuata come luogo dell'isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l'utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall'estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l'inizio dell'isolamento fiduciario.

Esistono delle **eccezioni**, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l'obbligo di quarantena al momento dell'ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell'Ue ([elenco completo sul sito del Ministero degli esteri](#)).

ARRIVO DA PAESI A RISCHIO

Dal 9 luglio 2020 è vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al **periodo di quarantena**.

Dal 13 agosto è vietato l'ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in **Colombia**.

Fanno eccezione al divieto di accesso e all'obbligo di quarantena l'equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:

- Serbia;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Bosnia Erzegovina;
- Montenegro.

QUANDO NON È PERMESSO L'INGRESSO IN ITALIA

- diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
 - febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ e brividi;
 - tosse di recente comparsa;
 - difficoltà respiratorie;
 - perdita improvvisa dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto;
 - raffreddore o naso che cola;
 - mal di gola;
 - diarrea (soprattutto nei bambini);
- contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
- aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da:
 - Stati membri dell'Unione Europea: oltre all'Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
 - Stati non UE parte dell'accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera;
 - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
 - Andorra, Principato di Monaco;
 - Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
 - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

L'ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l'obbligo di presentare alcuna motivazione.

